



Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

Area Servizi alla Cittadinanza

DETERMINAZIONE N. 202 - Area Servizi alla Cittadinanza - DEL
30/05/2023

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI, PALESTRA CIALDINI E PALESTRA POLIVALENTE PALAMEDA, DI CURA DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLE PALESTRE CIALDINI E PALAMEDA, DI CUSTODIA E GESTIONE BAR PALAMEDA, PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024, RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Finalità: a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico Esplorativo di Indagine di mercato, avviare la procedura negoziata, con invio a tutti gli Operatori Economici, che hanno presentato idonea istanza, per la selezione del nuovo Operatore Economico aggiudicatario, per garantire la continuità dei servizi di pulizia e di custodia delle palestre di proprietà comunali.

Importo impegnato: € 111.880,00

Importo pagato: 0

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

RICHIAMATA la Determinazione n. 161 del 27.03.2023, con la quale è stata definita la determinazione a contrarre relativa all'oggetto, con l'indizione di una procedura negoziata, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di Operatori Economici individuati in base ad Avviso Pubblico Esplorativo, aperto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, definendo ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché dell'art. 32 del Codice Appalti, gli elementi essenziali della procedura.

RILEVATO che, in seguito alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico Esplorativo di indagine di mercato sul sistema di intermediazione telematica dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA SPA), denominato ARIA/SINTEL, sono pervenute n. 8 richieste da altrettanti Operatori Economici – Cooperative Sociali di Tipo B, con autocertificazione dei requisiti necessari per partecipare alla procedura negoziata, tramite idonea istanza correttamente compilata e trasmessa.

RILEVATO dunque, di procedere all'appalto in questione, mediante procedura negoziata con invito alle n. 8 Cooperative Sociali di tipo "B", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b) e 95, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice), e con l'inserimento di clausola sociale, ai sensi dell'art. 50 del predetto D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

Area Servizi alla Cittadinanza

DETERMINAZIONE N. 202 - Area Servizi alla Cittadinanza - DEL
30/05/2023

RITENUTO di confermare l'importo base d'asta annuo, pari a € 91.500,00=, oltre Iva, per tutta la durata dell'appalto, di cui per oneri di sicurezza non ribassabili e pari a € 3.500,00= oltre Iva, ai sensi di legge, oltre l'importo massimo per lavori stabilito in € 15.000,00=, oltre IVA, per anno - l'importo complessivo stimato per tutto il periodo (due anni), sarà pari a € 213.000,00=, comprensivi degli oneri per la sicurezza, e oltre IVA, ai sensi dell'art. 35 del Codice Appalti.

ATTESO che ai sensi dell'art. 35 del Codice Appalti, il valore stimato dell'appalto (due anni) di servizi è pari a € 213.000, oltre IVA - € 259.860,00, Iva compresa, e trova copertura finanziaria al Capitolo 6237/1 del Bilancio di Previsione 2023/2025.

RICHIAMATE infine, le Linee Guida ANAC n. 17, approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 382 del 27.07.2022 – Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali, Paragrafo 13: “Appalti riservati ad operatori economici e cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate...”.

CONSIDERATO necessario approvare lo schema del Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prescrizionale, in allegato, e tutta la documentazione di gara, riservata agli atti (lettera di invito, DUVRI, moduli diversi...).

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20.12.2022;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 09.01.2023, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (dati contabili)”;
- il Decreto Sindacale n. 22/2022, con il quale è stato conferito incarico dirigenziale alla sottoscritta, per l'Area Servizi alla Cittadinanza;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii – Codice Appalti;

VISTO il T.U. Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi dell'art. 107, 5° comma del T.U.EE.LL., e dell'art. 6 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della parte dispositiva del presente provvedimento.
2. Di avviare la procedura negoziata, a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico Esplorativo, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e



Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

Area Servizi alla Cittadinanza

DETERMINAZIONE N. 202 - Area Servizi alla Cittadinanza - DEL

30/05/2023

- ss.mm.ii - Legge n. 120/2022, art. 1, comma 2 lett. b) e ss.mm.ii., mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico (Piattaforma Sintel di ARIA Regione Lombardia), per l'affidamento del servizio di pulizia delle palestre comunali, della Palestra Cialdini, della Palestra Polivalente Palameda, di cura delle aree a verde di pertinenza delle Palestre Cialdini e Palameda, nonché di custodia e gestione del bar Palameda per il periodo di un anno dall'01.07.2023 al 30.06.2024, con possibilità di proroga/rinnovo per il secondo anno, fino al 30.06.2025, invitando tutti gli Operatori Economici (otto) che hanno presentato idonea e regolare istanza di manifestazione di interesse.
3. Di approvare lo schema di Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale, in allegato, quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, e tutta la necessaria documentazione di gara (lettera di invito, Duvri, il modello dell'istanza di partecipazione e relativi allegati), finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata, riservata a Cooperative Sociali, in base alla Legge n. 381/1991, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune, per almeno 10 giorni, e tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel/ARIA, con termine 10.06.2023, o comunque, con il termine definito nell'apposita lettera di invito, che specificherà anche le modalità di presentazione delle offerte.
 4. Di dare atto che:
 - il codice CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 97219273F5;
 - la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 213.000, oltre IVA - € 259.860,00, Iva compresa, è stata imputata al Capitolo 6237/1 del Bilancio di Previsione 2023/2025, con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 27.03.2023.
 5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr. ssa Simona Pulici - Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza.
 6. Di dare atto che il contributo ANAC per la procedura sarà pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) – 00186 Roma, C.F. 97584460584, nr. gara 9005707, imputata al bilancio dell'Ente, al capitolo 6237/1 del Bilancio di Previsione 2023/2025, di cui l'importo di € 35,00 è già stato imputato con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 27.03.2023.
 7. Di rilasciare contestualmente all'adozione del presente atto, il parere di cui all'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in data 07.12.2012 con Legge n. 213/2012.
 8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie.

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza



Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

Area Servizi alla Cittadinanza

DETERMINAZIONE N. 202 - Area Servizi alla Cittadinanza - DEL
30/05/2023

Dr.ssa Simona Pulici

Elenco allegati:

- Schema Capitolato d'Appalto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

CAPITOLATO D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, PER PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91, GESTITA MEDIANTE L'USO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI, PALESTRA CIALDINI E PALESTRA POLIVALENTE PALAMEDA, CURA DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLE PALESTRE CIALDINI E PALAMEDA, CUSTODIA E GESTIONE BAR PALAMEDA - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 (LEGGE N. 120/2020), E DELL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 (LEGGE N. 108/2021), NONCHE' DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG 97219273F5

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di custodia, vigilanza e pulizia delle palestre scolastiche comunali annesse alle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado della Città di Meda, in orario extra-scolastico, e dei palazzetti Cialdini e Palameda.

Il presente Capitolato definisce i servizi e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste, nonché l'elenco delle palestre scolastiche dove espletare il servizio, per una durata differente per ciascuna struttura.

L'Operatore Economico appaltatore dovrà, inoltre, provvedere ad assicurare un servizio di pulizia aggiuntivo degli immobili ad esso affidati, tutte le volte che le circostanze lo rendano necessario (più manifestazioni, partite, allenamenti, ecc. nello stesso giorno), e a qualunque ora della giornata, compresi i giorni festivi.

Si precisa che per servizi effettuati nei giorni festivi, non verranno corrisposti compensi aggiuntivi.

Infatti, le prestazioni d'appalto si intendono a corpo, e l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà farsi carico complessivamente di tutti gli oneri inerenti il servizio, che verrà appaltato nel suo complesso, secondo quanto dettagliato nel presente Capitolato.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI

L'appalto nella sua globalità, vuole garantire un servizio di pulizia delle palestre e di gestione completa delle operazioni di servizio, attenendosi a criteri gestionali volti alla buona tecnica e al rispetto delle caratteristiche intrinseche delle strutture, ed ai diversi livelli di fruizione degli stessi, nonché effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di Giugno ed Agosto, imbiancatura annuale dei servizi igienici, infermerie e spogliatoi Palestra Cialdini e Palestra Polivalente Palameda.

Pulizia delle Palestre annesse alle seguenti scuole limitatamente all'utilizzo extra-scolastico:

A - Scuola Secondaria di Primo Grado "G.A. Traversi";

B - Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Frank";

C - Scuola Primaria statale "A. Diaz";

D - Palestra Cialdini;

E - Palestra Polivalente Palameda: custodia e vigilanza diurna e notturna, anche per prevenire atti vandalici, danneggiamenti e furto di cose, apertura e chiusura in occasione del suo utilizzo e pulizia;

F - Cura delle aree a verde di pertinenza della Palestra di Via Cialdini e della Palestra Polivalente Palameda;

G - Gestione del bar annesso al Palameda, in occasione di manifestazioni sportive e/o pubbliche.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata pari ad un anno, a partire dalla data dell'01/07/2023, fino al 30/06/2024, o comunque, dalla data dell'effettivo inizio del servizio al 30/06/2024, con facoltà di rinnovo per un altro anno, dall'01/07/2024, fino al 30/06/2025.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

Infatti, alla scadenza naturale del contratto, l'affidamento del servizio cesserà di fatto e di diritto, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale di notificare preventivo avviso. L'Amministrazione Comunale, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga o il rinnovo del servizio per un altro anno, fino al 30/06/2025, o in alternativa, la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure necessarie di scelta di un nuovo contraente.

Nel caso in cui il termine iniziale del servizio dovesse slittare, la durata complessiva dell'appalto (un anno, 12 mesi) rimarrà invariata. Il servizio verrà consegnato, per motivi di urgenza dovuti alla necessità di garantire le prestazioni al pubblico, anche nelle more della stipulazione del contratto (art. 8, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020). A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad assumere il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto.

L'affidamento del servizio decorrerà, comunque, dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio, che in casi di urgenza, potrà essere anticipata rispetto alla data di stipulazione del contratto.

Dalla predetta data, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'O.E. aggiudicatario.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta delle parti. In nessun caso, il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO-BASE DI GARA

Il valore complessivo dell'appalto è fissato in € 91.500,00=, oltre IVA, per tutta la durata dell'appalto, di cui per oneri di sicurezza non ribassabili € 3.500,00=, oltre IVA, ai sensi di legge, oltre l'importo massimo per lavori stabilito in € 15.000,00, oltre IVA, per anno; l'importo complessivo stimato per tutto il periodo (due anni), sarà pari a € 213.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza, e oltre IVA, ai sensi dell'art. 35 del Codice Appalti.

Le prestazioni d'appalto si intendono a corpo, e l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà farsi carico complessivamente di tutti gli oneri inerenti il servizio, che verrà appaltato nel suo complesso, secondo quanto dettagliato nel presente Capitolato, e comunque, anche in base ad eventuali minime modifiche di utilizzo degli spazi richieste dalle Istituzioni Scolastiche, Associazioni Sportive e comunque, definite dal Servizio Sport del Comune di MEDA.

La Cooperativa Sociale affidataria dovrà riconoscere al Comune, una percentuale sugli incassi annuali della gestione del bar del Palamedea, pari ad un tetto massimo del 3%, e comunque, secondo quanto offerto in sede di gara.

ART. 5 - PULIZIE STRAORDINARIE

L'Amministrazione può richiedere, con richiesta scritta almeno 12 ore prima, e l'impresa ha l'obbligo di accettarle, eventuali richieste di prestazioni per pulizie straordinarie.

Con tale terminologia, si intendono interventi necessari a ripristinare le normali condizioni di utilizzo a seguito di eventuali lavori edili o per eventi eccezionali, urgenti ed imprevedibili. L'impresa dovrà a tal fine specificare il costo orario (comprensivo di ogni spesa e materiali e attrezzature incluse) del servizio di pulizia da eseguire, come previsto nel modello di offerta economica.

L'indicazione di tale costo orario non è soggetto alla valutazione dell'elemento prezzo.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto, ed anche per l'eventuale periodo di rinnovo e/o proroga.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

ART. 7 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

La Società appaltatrice provvederà a trasmettere, a cadenza mensile, al Comune la fattura per il canone dovuto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, vige l'obbligo della fattura elettronica che deve riportare il numero di CIG in oggetto, e che la Società appaltatrice dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M. n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il codice univoco dell'ufficio è UF5HWP.

L'importo delle fatture verrà bonificato, nei termini di legge, sul conto corrente dedicato dichiarato dalla Società appaltatrice.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le prestazioni effettivamente eseguite, secondo le modalità di cui al presente Capitolato d'Appalto.

Il pagamento delle fatture resterà in ogni caso subordinato a quanto segue:

- visto di regolarità da parte del Responsabile del competente ufficio comunale o del Direttore Esecutivo;
- regolarità contributiva (DURC).

ART. 8 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Nei casi di modifica in aumento o diminuzione degli spazi oggetto del servizio, l'Amministrazione procederà ad aumentare o diminuire in proporzione alla maggiore o minore superficie oggetto del servizio, il canone offerto in sede di gara, secondo quanto definisce la vigente normativa.

L'A.C. si riserva la facoltà, rilevate le condizioni di opportunità, convenienza e di pubblico interesse, di affidare all'aggiudicatario i servizi di manutenzione ordinaria, eventuali lavori o servizi complementari degli impianti Cialdini e del Palameda, per un importo massimo annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre I.V.A., conformemente a quanto disposto dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I predetti servizi potranno essere richiesti dall'Amministrazione, sulla base di idoneo preventivo concordato con la Cooperativa, contenente la quantificazione dell'intervento: costo dei materiali, personale, modalità e tempi di esecuzione.

Le ulteriori prestazioni saranno eseguite dal contraente, alle stesse condizioni tecniche ed economiche di quelle di appalto.

L'appaltatore, in tutti i casi di variazione quantitativa dei servizi, si obbliga ad adeguare alle effettive necessità operative sia la forza lavoro, che i mezzi necessari, curando che la qualità dei servizi resi resti invariata.

La Società appaltatrice provvederà a trasmettere al Comune, separata fattura per ambito di intervento.

ART. 9 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli edifici e degli ambienti di lavoro, finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per il benessere dei lavoratori, degli studenti, degli atleti e dell'utenza.

Durante il servizio di pulizia, tutti i locali/spazi, ove possibile, devono essere obbligatoriamente areati.

Al termine delle prestazioni, il personale della Società appaltatrice si deve accertare che porte e finestre siano chiuse e che le luci siano spente.

Gli interventi di pulizia devono essere eseguiti quotidianamente, provvedendo alla pulizia dei pavimenti e dei sanitari al termine delle attività, e dovranno comprendere in particolare:

INTERVENTI GIORNALIERI:

- a) spazzatura e pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti con prodotti idonei, lavaggio delle aree interessate;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

- b) asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti, raccolta della carta dai cestini e trasporto delle carte e dei rifiuti negli appositi contenitori esterni all'uso destinati secondo normativa comunale;
- c) lavaggio e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, degli apparecchi igienico sanitari compresi i lavelli, delle docce e relativi spazi anti bagno;
- d) eliminazione di impronte e macchie sui vetri fin dove è possibile arrivare senza l'ausilio di scale;
- e) spolveratura a umido e lavaggio delle superfici di tavoli ed altri arredi.

INTERVENTI SETTIMANALI:

- a) lavaggio e sanificazione pareti e piastrelle docce e servizi igienici;
- b) pulizia panchine, arredi spogliatoi ed attrezzature sportive fisse;
- c) lavaggio accurato di pavimenti, corridoi, palestra, spogliatoi;
- d) pulizia tribune, scale di accesso e corrimani.

INTERVENTI MENSILI:

- a) pulizia delle porte, infissi, locali ripostigli, magazzini, depositi e cancelli;
- b) asportazione ragnatele;
- c) lavaggio con idonei detersivi ed asciugatura di tutti i vetri ed infissi sia dalla parte interna e, solo ove possibile, dalla parte esterna;
- d) lavaggio e lucidatura di tutte le rubinetterie e rimozione di eventuali incrostazioni.

INTERVENTI BIMESTRALI:

- a) pulizia dei vetri interni ed esterni di tutti gli ambienti esclusivamente annessi alla palestra, compresi i cristalli degli ingressi, i vetri delle scale, dei pianerottoli e di quanto altro in vetro risulta installato; dovranno inoltre essere puliti i telai dei serramenti nonché i davanzali delle finestre, siano essi in alluminio o di altro materiale;
- b) spolveratura a umido e pulizia dei termosifoni (prima dell'inizio dell'attivazione del riscaldamento e alla cessazione dello stesso) e degli infissi;
- c) lavaggio ed asciugatura della superficie esterna di tutti gli armadi ed arredi vari dei locali assegnati;
- d) lavaggio, con idonei detersivi, di tutte le pareti piastrelate e delle porte, dei davanzali, delle maniglie e delle ringhiere.
- e) durante i periodi di inattività, l'Appaltatore è impegnato per una pulizia particolareggiata degli ambienti.

Le singole attività sopra descritte relative al servizio di pulizia si riferiscono a tutte le palestre, oggetto del presente appalto.

Per il Palamede e la palestra Cialdini, le suddette attività di pulizia ordinaria devono essere incrementate, in funzione delle attività svolte, anche durante il fine settimana.

In particolar modo:

INTERVENTO GIORNALIERO:

- 1) pulizia dei servizi igienici, spogliatoi, docce e corridoi posti all'interno dell'impianto: rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio dei pavimenti e delle piastrelle, lavaggio dei sanitari, compreso WC e dei lavelli, lavaggio docce, spolveratura delle porte interne ed esterne, fornitura della carta igienica e asciugamani di carta;
- 2) pulizia aree gioco e palestra di riscaldamento.

INTERVENTO GIORNALIERO E/O SECONDO LE NECESSITÀ DI CALENDARIO:

- 1) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

- 2) pulizia, con raccolta dei rifiuti, dell'area esterna, viali, pertinenze, parcheggio, con particolare cura nella raccolta delle foglie nel periodo autunnale, predisposizione cassonetti per il ritiro da parte del servizio di igiene urbana;
- 3) pulizia tribune e vie di accesso esterne.

INTERVENTO QUINDICINALE:

- 1) pulizia dei vetri delle porte di accesso e perimetrali.

INTERVENTO MENSILE:

- manutenzione e pulizia dei tombini di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- manutenzione e pulizia di gronde e pluviali.

INTERVENTO SECONDO NECESSITÀ:

- In caso di neve dovrà essere garantito lo sgombero lungo il camminamento e l'ingresso palestre. Spalatura della neve dai viali e dai vialetti per ripristinare al più presto, la fruibilità degli accessi, con relativo onere di spargimento di sale e sabbia sui marciapiedi.

Il personale incaricato dovrà altresì, procedere alla tempestiva asciugatura dell'acqua, in caso di allagamento parziale dei locali, durante l'espletamento del servizio.

In caso di gelo, il servizio comprende lo spargimento di idoneo prodotto chimico *sciogli ghiaccio*, su tutte le superfici di transito pedonale e carraio, che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità dei fruitori, con fornitura del materiale antigelo.

Il servizio di sgombero neve e di spargimento delle sostanze antigelo dovrà essere effettuato in modo da evitare il danneggiamento della pavimentazione e delle preesistenze, e quindi preferibilmente a mano.

ART. 10 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto dell'appalto comprende la fornitura dei prodotti di pulizia, dei prodotti per l'igiene personale, e del materiale igienico sanitario, compresi cestini portarifiuti differenziati, dispenser per saponi o carta igienica e carta asciugamani.

I relativi costi sono a carico della Società appaltatrice.

I prodotti di pulizia, quali i detersivi destinati alla pulizia degli ambienti interni, detersivi per finestre e detersivi per servizi sanitari dovranno essere conformi ai "Criteri Ambientali Minimi", individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del D.M. 24 Maggio 2012, e successivamente, aggiornati con ***Decreto 29.01.2021, pubblicato in G.U. 19.02.2021.***

Sono a totale carico della Società appaltatrice anche gli oneri per l'impiego delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola, ecc..

La Società appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà fornire al Comune di Meda una lista completa dei prodotti di pulizia (detersivi multiuso, per finestre e per servizi sanitari...), dei prodotti disinfettanti per la sanificazione dei servizi igienici, dei prodotti superconcentrati e l'elenco delle macchine e delle attrezzature certificate che si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio, corredata da apposite schede tecniche e di sicurezza, volte alla sicurezza dei dipendenti o terzi.

Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione dell'appalto, la fornitura di acqua ed energia elettrica sarà a totale carico del Comune di Meda.

Compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo immobile compreso nell'appalto, il Comune di Meda metterà a disposizione della Società appaltatrice un locale per la rimessa, esclusivamente, dei materiali e/o delle attrezzature occorrenti all'espletamento del servizio di pulizia. Qualora non sia possibile la messa a



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

disposizione di un idoneo locale, la Società appaltatrice è comunque, tenuta a garantire la conservazione dei materiali d'uso e dei macchinari.

Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e da tutti gli altri elaborati progettuali.

Ad eccezione di eventuali condizioni migliorative presentate in sede di offerta, non è consentita la variazione di modalità o quantità degli interventi di pulizia da parte della Società appaltatrice, se non conseguente ad apposita richiesta del Comune di Meda e relativa approvazione.

Ove tuttavia la Società appaltatrice ritenga che una o più modalità d'esecuzione negli interventi non sia ottimale potrà proporre alternative che il Comune di Meda si riserva di accettare. Anche in questo caso, solo dopo specifica accettazione potranno essere introdotte variazioni.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni non sia eseguita secondo quanto previsto dagli elaborati di gara e dalle prescrizioni impartite in proposito e stabilite contrattualmente, il Comune di Meda fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che la Società appaltatrice dovrà attuare al fine di eliminare, a sue complete spese, ogni irregolarità, fatta salva comunque la possibilità per il Comune di Meda di richiedere il risarcimento dei danni e di applicare tutte le sanzioni previste e o adottare i provvedimenti ritenuti necessari, fino alla risoluzione del contratto.

In ogni circostanza, la Società appaltatrice dovrà immediatamente eseguire le disposizioni impartite dal Comune di Meda – Servizio Sport.

Qualora durante i lavori di pulizia fossero danneggiati beni immobili o mobili di proprietà del Comune di Meda e/o di privati, la Società appaltatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni o opportune sostituzioni o ripristino.

Qualora non vi provvedesse entro i termini fissati dal Comune di Meda, sarà facoltà di quest'ultimo di effettuare, direttamente o tramite terzi, le riparazioni o le sostituzioni necessarie, addebitando alla Società appaltatrice le spese conseguenti, anche detraendole dall'importo dei servizi ancora da liquidare.

ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto:

a) in orari concordati con il Direttore dell'Esecuzione, e tali da non ostacolare le attività nei vari stabili ed uffici interessati, e non potranno in alcun modo, coincidere con i normali orari di funzionamento delle scuole e/o di svolgimento delle attività sportive, e più precisamente:

1 - PALESTRE SCUOLA PRIMARIA DIAZ, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FRANK E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.A. TRAVERSI:

Periodo di utilizzo ed orario di esecuzione del servizio:

da settembre a giugno (coincidente con il calendario scolastico)

entro le ore 7:00 del mattino, dal lunedì al venerdì

(pulizia all'inizio o al termine delle attività serali della palestra, spogliatoi, bagni ed eventuale corridoio attiguo).

2 - PALESTRA CIALDINI

Periodo di utilizzo ed orario di esecuzione del servizio:

indicativamente dal 16 Agosto al 15 Luglio

entro le ore 7:00 del mattino, dal lunedì alla domenica

(pulizia al termine delle attività della palestra, spogliatoi, bagni, infermeria, corridoi ed area esterna). Gli interventi di pulizia devono essere incrementati e potenziati, ogni volta che vengano organizzati più partite, eventi e/o manifestazioni, in una medesima giornata.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

3 - PALESTRA POLIVALENTE PALAMEDA

Periodo di utilizzo ed orario di esecuzione del servizio:

dal 16 Agosto al 15 Luglio

entro le ore 7:00 del mattino dal lunedì alla domenica

(pulizia delle 2 palestre, spogliatoi, bagni, corridoi, Punto servizi al Cittadino, Ambulatorio Medico attiguo ed area esterna).

Gli interventi di pulizia devono essere incrementati e potenziati, ogni volta che vengano organizzati più partite, eventi e/o manifestazioni, in una medesima giornata.

b) secondo gli orari sopraindicati, salvo che nei casi in cui vi sia espressa diversa richiesta del Comune di Meda per motivi di urgenza e/o necessità, debitamente richiesta e riconosciuta, della Società appaltatrice;

c) con i prodotti, i materiali e le attrezzature comunicati e concordati preventivamente con il Comune di Meda. Non è ammessa la sostituzione di prodotti, attrezzature e macchinari, anche in senso ritenuto migliorativo, se non comunicato precedentemente al Comune di Meda e da questo autorizzata;

d) con utilizzazione dell'energia elettrica e dell'acqua limitatamente all'espletamento del servizio di pulizia, con la diligenza del "buon padre di famiglia", e con l'impegno ad evitare sprechi di qualunque natura;

e) con assunzione di responsabilità per i danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi da parte del personale addetto al servizio e per cause ad esso connesse;

f) nel rispetto ambientale, evitando sprechi o eccessi nell'utilizzo di prodotti;

g) nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 12 - RACCOLTA RIFIUTI

Al termine del servizio, i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, e regolamentato dal Comune di Meda.

In nessun caso, i rifiuti prodotti potranno essere lasciati all'interno degli stabili oggetto dell'appalto.

ART. 13 – SERVIZIO DI CUSTODIA PALAMEDA

Il servizio di custodia dovrà garantire la fruibilità della struttura per l'intero anno.

Sono richiesti:

- impegno nei giorni festivi, e in orario serale e notturno;
- flessibilità oraria;
- accoglienza ed assistenza alle diverse Associazioni e/o Enti, per l'organizzazione di partite, manifestazioni e/o eventi;
- rispetto delle direttive impartite, dell'orario previsto e delle mansioni da svolgere.

ART. 14 - CUSTODIA LOCALI E CONTROLLO IMPIANTI

Il personale della Cooperativa, durante le operazioni di pulizia e di sorveglianza, deve curare la custodia dei locali, impedire l'accesso ad estranei e provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre ecc. All'ultimazione delle operazioni di pulizia, tutte le luci dovranno essere spente, tutti i locali dovranno essere chiusi a chiave e, dove presente, dovrà essere inserito l'allarme, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Il personale addetto al servizio di pulizia è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport, eventuali inconvenienti o guasti rilevati nei locali oggetto del servizio. In particolare, la Cooperativa per la palestra polivalente del Palameda, dovrà curarne la custodia e vigilanza diurna e notturna per prevenire atti vandalici, danneggiamenti e furto di cose, apertura e chiusura. Per lo svolgimento delle predette attività di custodia e vigilanza dell'impianto, si dovrà avvalere del personale che ha svolto le stesse attività per il gestore uscente.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

ART. 15 - CURA DEL VERDE PALESTRA CIALDINI E PALESTRA POLIVALENTE PALAMEDA

Cura delle aree a verde di pertinenza degli impianti in oggetto, in modo tale da conservarle in un adeguato stato di decoro.

Le singole attività relative al servizio di cura e manutenzione del verde delle aree di pertinenza delle palestre Palameda e Cialdini, verranno svolte con le modalità e tempistiche sotto riportate:

Nel periodo compreso tra primavera ed autunno:

- Taglio del manto erboso e delle bordure, con asportazione materiale di risulta, con falciatura ed estirpazione delle erbe infestanti, diserbo delle erbacce infestanti nascenti sia sul suolo che sugli interstizi degli autobloccanti, per almeno 10 interventi annui (indicativamente 1 marzo, 1 aprile, 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio, 1 agosto, 1 settembre, 1 ottobre, e due in base all'andamento climatico).
- Potatura delle siepi, alberi e zappettatura di arbusti, per almeno 2 interventi all'anno (maggio-ottobre).

Per il diserbo dovrà essere utilizzato un prodotto a basso impatto ambientale.

ART. 16 - GESTIONE BAR PALAMEDA

La Cooperativa dovrà garantire l'apertura del bar presente nel Palameda, ai praticanti l'attività sportiva all'interno del Centro, nonché al pubblico presente al Palameda, in occasione di manifestazioni pubbliche, manifestazioni sportive ed attività concordate con le società sportive che utilizzano il Palameda.

Per la gestione del Bar è necessario che i partecipanti dimostrino i requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività specifica, salva la possibilità di avvalersi di un preposto in possesso di tali requisiti, e in particolare, dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 65 e. 66 della L.R. 2 Febbraio 2010, n. 6, che dovranno essere dichiarati dall'interessato, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e saranno accertati in occasione della procedura di gara.

Si precisa che solo la Cooperativa, eventualmente anche tramite un preposto, potrà operare l'attività, e che l'erogazione del servizio bar dovrà essere effettuata con somministrazione di alimenti e bevande confezionati.

La Cooperativa riconoscerà al Comune, una percentuale sugli incassi annuali del bar pari a un tetto massimo del 3% (secondo quanto offerto in sede di gara).

ART. 17 - REFERENTI DELLA SOCIETA' APPALTATRICE

La Società appaltatrice dovrà procedere all'individuazione di:

- un Responsabile referente per l'appalto, con compiti di verifica e controllo del personale e delle prestazioni, il quale dovrà, inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica, anche oltre l'orario di servizio;
- un referente dei progetti di inserimento lavorativo e di tirocinio.

Dovrà provvedere, inoltre, a nominare e comunicare il Responsabile del servizio di prevenzione protezione, come previsto nel D.U.V.R.I.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra la Cooperativa e l'Amministrazione saranno tenuti da quest'ultima, tramite l'Ufficio Sport del Comune di Meda – P.zza Municipio 4 – A tale fine la Cooperativa indicherà il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti all'appalto.

ART. 19 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT

Allegato 1
Schema

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico affidatario si avvarrà di proprio personale, operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Preliminarmente all'inizio del rapporto contrattuale, la Società appaltatrice dovrà fornire al Comune di Meda, un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le rispettive qualifiche e livello retributivo, ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Amministrazione.

La Società appaltatrice è tenuta altresì, a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso i vari stabili oggetto del presente Capitolato. Il personale dovrà essere fisso e pertanto, non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione al Comune di Meda.

Il personale dell'Operatore Economico dovrà prestare la propria attività, senza vincolo di subordinazione al Comune, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi nell'espletamento del servizio. Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato nelle materie oggetto del presente Capitolato (pulizie, custodia...), oltre che sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il personale impiegato dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente, in materia sanitaria, ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa. La Società appaltatrice è tenuta ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

Il personale della Società appaltatrice dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento della Società appaltatrice e la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...).

L'Aggiudicatario e i suoi operatori dovranno assicurare la massima segretezza e la riservatezza delle informazioni acquisite per la gestione dei servizi. La conservazione e il trattamento dei dati degli utenti dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., delle Linee Guida del Garante per la privacy eventualmente applicabili, e del GDPR, qualunque siano le modalità di gestione e la modalità tecniche adottate dall'Aggiudicatario.

Il personale addetto all'esecuzione dei servizi contemplati nel presente capitolato deve essere:

- idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità;
- consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare ed in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato e corretto.

Il Comune di Meda ha facoltà di chiedere in ogni momento, la sostituzione del personale non gradito che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste del Comune di Meda, in questo senso, saranno impegnative per la Società appaltatrice, che provvederà alla sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune di Meda. L'allontanamento dovrà essere disposto entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio, dovrà essere consegnato agli uffici della Polizia Locale.

La Società appaltatrice si farà carico delle spese per la fornitura di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici, tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio; in modo particolare, per gli addetti alla pulizia



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

delle vetrate, le attrezzature per l'espletamento delle attività dovranno essere certificate e conformi a quanto previsto dal DUVRI.

La Società appaltatrice o il personale dalla stessa assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Direttore dell'Esecuzione, ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

La Società appaltatrice è responsabile, sia nei confronti del Comune di Meda, che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Società appaltatrice è tenuta ad utilizzare, ove possibile, sistemi, anche automatizzati, di rilevazione delle presenze del personale, che consentano la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti al presente appalto, e a mettere a disposizione del Comune di Meda, gli strumenti per il relativo controllo, se richiesti.

La Società appaltatrice dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio, per qualsiasi motivazione.

ART. 20 – FORMAZIONE PERSONALE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la Società appaltatrice deve assicurare a tutto il personale in servizio, adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente Capitolato, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.

La Società appaltatrice deve trasmettere annualmente una relazione sui corsi effettuati.

ART. 21 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO, IN MATERIA DI PERSONALE

L'Operatore Economico è tenuto a continuare ad applicare i contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con altri organismi competenti in materia. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri), sono a carico dell'Operatore Economico affidatario.

In particolare, si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi a carico dell'Aggiudicatario e le disposizioni di cui all'articolo 30, commi da 3 a 6, del Codice dei contratti pubblici.

Il personale dovrà altresì attenersi agli obblighi, in quanto compatibili, derivanti dal Codice di Comportamento, emanato con DPR 16 Aprile 2013, n. 62 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Inoltre, l'Amministrazione Comunale di MEDA ha approvato un proprio Codice di Comportamento, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27.09.2021, disponibile e pubblicato sul sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto all'Aggiudicatario di impiegare personale, dipendente dei Comuni, che negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT

Allegato 1
Schema

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto, e l'Aggiudicatario incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Aggiudicatario garantisce che il personale impiegato sia di comprovata moralità, sia in possesso delle conoscenze e competenze, come sopradescritte, mantenga un atteggiamento professionale, ed abbigliamento consono.

Infine, l'Operatore Economico affidatario si impegna:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di riferimento, in particolare dovrà applicare nei confronti dei dipendenti e dei soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne integralmente le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto;
- ad applicare integralmente tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori nel caso di cooperative;
- ad adottare procedure efficaci e trasparenti per il controllo di gestione amministrativo da parte della stazione appaltante ed in particolare, a presentare, in qualsiasi momento, il libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi, in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
- adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore, ed a farsi carico di tutte le spese inerenti e connesse alla gestione del personale assegnato;
- ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti;
- a garantire la continuità del personale impiegato per tutta la durata del contratto, riducendo il più possibile il turn-over;
- a garantire un corretto comportamento del personale impiegato, l'osservanza da parte del personale stesso, delle norme e disposizioni generali e disciplinari, professionalità e disponibilità degli operatori nei rapporti con l'utenza;
- a garantire l'immediata sostituzione, in caso di assenza del personale titolare impiegato nel servizio, con altrettante figure, in possesso delle medesime qualifiche professionali richieste.

Qualora la Cooperativa non risulti in regola con tali obblighi o con il pagamento delle retribuzioni correnti, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine di 20 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Il mancato adempimento entro il termine predetto costituisce inadempienza contrattuale. L'Amministrazione procederà pertanto, alla risoluzione dell'appalto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali, e segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Cooperativa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno.

ART. 22 - OBBLIGO DI CONTINUITA'



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

I servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto, servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo, che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

Al fine di garantire la continuità del servizio, in caso di assenza del personale, la Società appaltatrice dovrà assicurarne la sua tempestiva sostituzione.

In caso di interruzione o arbitrato abbandono del servizio, nonché di sospensione dello stesso per più di 3 giorni effettivi, il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all' art. 34, rivalendosi, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno, sulla cauzione provvisoria/definitiva,

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, sono a carico del contraente i seguenti obblighi:

- proporre gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria (secondo i contenuti del precedente art. 8) degli stabili Palestra Cialdini e Palestra polivalente Palameda;
- assumere per le attività di custodia e vigilanza del Palameda, la persona che svolgeva le stesse attività per il gestore uscente: addetta alla custodia e pulizie;
- impegnarsi alla realizzazione di un progetto d'inserimento lavorativo, che preveda l'assunzione in coordinamento con i Servizi Sociali del Comune, per la durata del contratto di 1 persona con certificato di svantaggio sociale ai sensi della L.381/91, e sviluppare dei percorsi di borsa lavoro con i detti servizi senza oneri a carico del Comune, ed eventuale personale in sostituzione delle stesse che svolgevano le medesime attività per il gestore uscente, per garantire la continuità del progetto;
- stipulare un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi conseguenti dall'esercizio delle attività oggetto del contratto con riguardo a eventuali danni a terzi o a beni di proprietà comunale.

Il massimale unico dell'assicurazione non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

Designare un proprio rappresentante per svolgere i seguenti compiti:

- a) dirigere e coordinare tutte le attività oggetto del contratto e presentare entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un dettagliato cronoprogramma, giornaliero, settimanale, mensile e, ove occorra, con altra periodicità stabilita dallo stesso, delle modalità di svolgimento delle attività contrattuali distinto in apposite schede tecniche singole per ogni struttura sportiva;
- b) mantenere i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici;
- c) in relazione ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio ed all'oggetto del medesimo, ottemperare alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ed adeguare il proprio documento di valutazione rischi a quello predisposto dal Comune, per gli edifici in cui dovranno essere svolte le attività;
- d) utilizzare per la corrispondenza con il Comune la posta elettronica e la firma digitale.

ART. 24 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune per la regolare esecuzione del contratto, si obbliga a concedere in uso n. 1 appartamento per la durata dell'appalto. E' a carico del Comune la fornitura di calore, acqua, energia elettrica e pagamento relative utenze di tutti gli impianti, ad eccezione dell'alloggio di custodia e del bar del Palameda. E' a carico della Cooperativa, la somma di € 1000,00 (mille/00), stabilita quale rimborso annuo onnicomprensivo e forfetario per le spese di utilizzo del bar, calcolata tenendo conto della somma indicativa per lo smaltimento rifiuti e dei consumi per utenze.

ART. 25 - CUSTODIA LOCALI E CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO RIASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Il personale della Cooperativa, durante le operazioni di pulizia e di sorveglianza, deve curare la custodia dei locali, impedire l'accesso ad estranei e provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre ecc.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT

Allegato 1
Schema

All'ultimazione delle operazioni di pulizia tutte le luci dovranno essere spente, tutti i locali dovranno essere chiusi a chiave e, dove presente, dovrà essere inserito l'allarme, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Il personale addetto al servizio di pulizia è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport, eventuali inconvenienti o guasti rilevati nei locali oggetto del servizio. In particolare, la Cooperativa per la palestra polivalente del Palameda dovrà curarne la custodia e vigilanza diurna e notturna, per prevenire atti vandalici, danneggiamenti e furto di cose, apertura e chiusura. Per lo svolgimento delle predette attività di custodia e vigilanza dell'impianto Palameda, si dovrà avvalere del personale che ha svolto le stesse attività per il gestore uscente.

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente procedura negoziata, si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo Appaltatore è tenuto ad assorbire nel proprio organico, il personale dedicato all'appalto già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente a condizione che:

- i lavoratori siano disponibili;
- il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'Appaltatore subentrante e con la sua organizzazione aziendale.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta prevista dalla presente gara d'appalto, in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta, un progetto di assorbimento di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), oppure dovrà indicare le circostanze per cui l'assorbimento non è realizzabile, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.

ART. 26 - MATERIALI ED ATTREZZATURE

Tutte le spese relative al materiale ed attrezzature, occorrenti per la regolare esecuzione del servizio saranno a totale carico della Cooperativa.

Le attrezzature e le macchine dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, tecnicamente efficienti e conformi alle norme di sicurezza vigenti. La Cooperativa è responsabile della custodia di macchine, attrezzature tecniche e prodotti utilizzati. L'Amministrazione non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. Tutti i prodotti chimici utilizzati dalla Cooperativa nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti. E' vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili.

ART. 27 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in ordine al proprio personale.

L'Aggiudicatario, prima di dare avvio all'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione (ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), si obbliga a convenire con la Stazione Appaltante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze (DUVRI) delle reciproche attività, secondo quanto di seguito disciplinato.

L'Amministrazione, infatti, ha preventivamente redatto uno schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), che verrà eventualmente aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree di lavoro e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente, se ne ravviserà la necessità. Resta comunque inteso che il presente DUVRI potrà essere aggiornato anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative, o in base a circostanze che potranno verificarsi in corso d'opera. Previo sopralluogo congiunto sui luoghi ove dovranno essere svolti i servizi, tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario verrà sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato in schema al presente Capitolato.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro individuato dall'O.E. affidatario. Lo stesso dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari, perchè l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonchè delle eventuali regole interne della Stazione Appaltante, in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Conseguentemente, l'aggiudicatario curerà l'informazione e l'addestramento/formazione dei propri dipendenti, sia sui rischi, sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell'Amministrazione Comunale. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 28 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà definita in favore del concorrente che al termine delle operazioni di gara, a seguito della somma dei punti ottenuti per l'offerta tecnica (qualità del servizio) e per l'offerta economica (prezzo), risulti il primo della graduatoria finale.

L'aggiudicazione resterà subordinata, pena la decadenza (revoca sanzionatoria), alla positiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, alla costituzione delle garanzie contrattuali richieste, al versamento delle spese contrattuali nei termini indicati, alla trasmissione della documentazione richiesta prima della firma del contratto, nei termini stabiliti, e alla firma del contratto stesso nel giorno comunicato.

L'affidamento del servizio si concretizzerà in un contratto di gestione del servizio, stipulato in forma pubblica amministrativa, fino alla stipula del quale l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni caso, procedere all'annullamento della procedura o alla sua revoca per motivi di pubblico interesse, da nessuna delle predette circostanze il concorrente potrà trarre ragioni per richiedere o pretendere risarcimenti o indennizzi alcuni per il solo fatto di avere partecipato.

Sarà in ogni caso motivo di decadenza dall'aggiudicazione o causa di «nullità» del contratto stipulato, fatte salve le ulteriori conseguenze penali previste dalla legge, nel caso di formazione, rilascio e uso di dichiarazioni o atti falsi, l'appurata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nel caso in cui il contraente non garantisca il servizio a partire dall'inizio della gestione, così come comunicato all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale.

In tutti i casi di decadenza dall'aggiudicazione, risoluzione, recesso o di «nullità» del contratto per fatto del concorrente/gestore, l'Amministrazione Comunale si rivarrà, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno, sulla cauzione definitiva.

Tutte le spese di appalto o di contratto, tasse, imposte, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonchè quelle relative al deposito della cauzione, e nessuna esclusa ed eccettuata, nonchè ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'Operatore Economico affidatario, senza diritto di rivalsa.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

L'O.E. affidatario, prima della stipula, è tenuto a presentare la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 103 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e dell'articolo 32, comma 14, del Codice, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali autocertificati dal concorrente.

Si precisa sin d'ora che la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà, in ogni caso, decorrere a partire dall'01.07.2023, pur nelle more della stipulazione del contratto, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella procedura determinerebbe un certo e grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'Operatore Economico affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'Operatore Economico affidatario in sede di affidamento, costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente Capitolato.

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto d'appalto, la Società appaltatrice deve presentare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, secondo le disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del Codice Appalti Pubblici, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa, a semplice richiesta scritta del Comune di Meda, entro 15 (quindici) giorni, e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale.

Qualora la Società appaltatrice non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, il Comune di Meda, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, e rivalersi sulla Società appaltatrice per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia deve avere validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune di Meda.

In caso di decadenza della Società appaltatrice o di inadempienza o di grave negligenza della stessa, anche nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Meda ha diritto di incamerare tutto o in parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

La Società appaltatrice è obbligata al pronto reintegro della cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, pena, in difetto la risoluzione del contratto. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

Il Comune può rivalersi a titolo esemplificativo sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per eliminare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità previste dal presente Capitolato;
- spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'appaltatore;
- risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

ART. 30 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

La Società appaltatrice sarà responsabile nei confronti del Comune di Meda, del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

La Società appaltatrice è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dal materiale, dalle attrezzature e dai macchinari, nei confronti del Comune di Meda o di terzi, sollevando così l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

La Società appaltatrice è obbligata a stipulare un'adeguata Polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, e preveda espressamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), nell'esecuzione del servizio per tutto il periodo del contratto, con un massimale unico che non deve essere inferiore € 2.000.000,00.=.

Fatti salvi gli interventi in favore della Società Appaltatrice da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Meda.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta, dalla Società Appaltatrice a copertura dei rischi sopra indicati, dovrà essere consegnata al Comune di Meda, unitamente alla ricevuta di pagamento del relativo premio.

L'inosservanza di quanto sopra stabilito o l'inadeguatezza della polizza, non consentono di procedere alla stipula del contratto d'appalto, per fatto e colpa della Società appaltatrice.

ART. 31 - CONTROLLI

Spettano al Comune ampie facoltà di indirizzo, in merito al preciso adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Gestore.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, controlli qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto, e secondo le disposizioni di legge in materia .

Il Responsabile del Servizio nominato dal Gestore deve collaborare strettamente con il personale comunale in detta attività di controllo.

Eventuali inadempienze alle prescrizioni contrattuali, rilevate in dette attività, saranno valutate con tempestività in contraddittorio con il Gestore.

ART. 32 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi, avverrà dopo la presentazione di regolari fatture mensili posticipate, emesse dal contraente con l'indicazione del mese di riferimento.

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture.

L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato, come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza dello stesso.

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti al contraente, cui siano state contestate inadempienze, sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.

La ditta si obbliga a mettere a disposizione ogni documento o conoscenza per la tracciabilità dei pagamenti, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136, art. 3 e ss.mm.ii.. In tutti i casi in cui le transazioni



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, si applica l'Istituto giuridico della risoluzione contrattuale.

ART. 33 - PENALITÀ

Il Comune di Meda adotterà nei confronti della Società Appaltatrice i seguenti provvedimenti, a seconda della gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;
- richiamo scritto/diffida;
- allontanamento del Referente d'Impresa, di suoi assistenti, di preposti, di operatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- risoluzione del contratto.

Qualora, in esito dei controlli effettuati in base al rispetto del presente Capitolato d'Appalto, dovessero essere rilevate inadempienze da parte della Società Appaltatrice riguardanti la mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, il Direttore dell'Esecuzione procederà, eventualmente previa audizione, all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Società Appaltatrice a formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di 5 giorni.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comminare alla Società appaltatrice le seguenti penali.

In caso di ritardo o irregolarità nello svolgimento del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale nelle seguenti misure:

- a) 250 euro per ogni violazione concernente la pulizia;
- b) 300 euro per ogni violazione riguardante gli eventuali interventi di manutenzione affidati;
- c) 300 euro per ogni violazione riguardante la custodia;
- d) 250 euro per l'inadeguata manutenzione del verde;
- e) 200 euro per la mancata apertura dei bar da esercire (intendendosi per apertura ogni singola apertura);
- f) 300 euro per inadempienze concernenti l'inserimento lavorativo soggetti disagiati;
- g) 1.000,00 euro per mancato rispetto delle norme di sicurezza, anche qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia;
- h) 400,00 euro per prodotti non conformi a quelli dichiarati dalla Società Appaltatrice, in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche previste dagli elaborati di gara;
- i) 50,00 euro in caso di irreperibilità del Responsabile.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione, all'Appaltatore, ed in assenza nel termine assegnato, che non potrà essere inferiore a cinque giorni, di giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune.

Il pagamento delle penali avverrà mediante ritenuta dell'importo dovuto, sul primo pagamento utile a favore del Gestore.

Il pagamento durante il corso del contratto di penali per un importo complessivo superiore al 20% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto, del medesimo per inadempimento.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero meno gravi, ma ripetute, l'Amministrazione Comunale ha facoltà, previa intimazione scritta a mezzo PEC, alla Società Appaltatrice, di risolvere il contratto, come previsto ai successivi articoli.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

Per il recupero delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti vantati dalla Società Appaltatrice, nonché sul deposito cauzionale, senza operare diffide o formalità di sorta.

Le penali non saranno dovute quando le infrazioni accertate risulteranno imputabili a causa di forza maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili al Gestore.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Appaltatore decade dall'appalto della gestione del servizio, in caso di fallimento dell'Operatore Economico affidatario.

La decadenza dell'appalto opera inoltre, di diritto, quando nei confronti dell'Appaltatore sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'O.E. affidatario. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto, nei modi e nelle forme di legge, previa notificazione scritta all'O. E. affidatario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'O.E. affidatario e salva l'applicazione delle penali prescritte, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni.

Qualora nel corso del contratto, l'Amministrazione Comunale accerti che l'esecuzione dello stesso non proceda secondo le condizioni stabilite, l'Amministrazione Comunale può fissare un congruo termine, entro il quale l'Operatore Economico affidatario si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità dell'inadempienza, come meglio specificato di seguito.

Il Comune ha facoltà, salvo quanto previsto dagli artt. 1453 e segg. del C.C., nel caso di gravi e ripetute inadempienze, così come di seguito specificate, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno della Cooperativa e salva l'applicazione di penali di cui sopra.

La risoluzione del contratto si verificherà nel caso in cui venisse contestato anche uno solo dei seguenti inadempimenti e applicate le relative penali:

1. Gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio agli impianti o alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
2. Reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penali che nel complesso superino il 20% del valore del contratto;
3. Ingiustificata interruzione del servizio tale da gravemente compromettere lo svolgimento di eventi o di gare sportive, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità o eventi naturali eccezionali ufficialmente dichiarati;
4. Mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente – compresi quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
5. Mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
6. Perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
7. Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
8. Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
9. Violazione delle norme relative al subappalto e al divieto di cessione del contratto;
10. Mancata sostituzione immediata del personale, quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali, che ne rendono inopportuna la destinazione al servizio, o perché autore di plurime infrazioni agli obblighi di condotta senza che precedenti richiami abbiano sortito alcun effetto;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

11. Quando il contraente non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
12. Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi dello stesso;
13. Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.
14. Mancata esecuzione degli interventi di miglioria e di quanto altro, il contraente abbia offerto in sede di gara, con la propria «offerta tecnica» - nei termini stabiliti;
15. Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
16. Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative.

In tali casi, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto, il contratto comunicando al contraente, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi, in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le controdeduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere, entro un congruo termine, mai inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, anche con riferimento al contenuto dell'«offerta tecnica» del Gestore, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali, ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile.

La «risoluzione» avrà effetto immediato, a seguito di fatti di particolare gravità occorsi agli utenti, atleti, e/o Associazioni e Società Sportive, o di insanabile pregiudizio recato al servizio; il recesso avrà effetto anche in tutti gli ulteriori casi espressamente previsti dalla legge.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della Società Appaltatrice, la stessa, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Società Appaltatrice dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune di Meda potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Impresa, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, anche avvalendosi di quanto disposto all'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia...”, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e previa formale comunicazione al Referente contrattuale dell'O.E. affidatario.

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto di percepire i corrispettivi relativi alle prestazioni già eseguite, al momento della comunicazione di recesso, le spese sostenute per il servizio e il mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., rinunciando a qualsiasi altra pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso ad alcun titolo.

L'Appaltante si riserva altresì, il diritto di recesso nei termini e alle condizioni previste dall'art. 1, c. 13 ex L. 135/2012, nel caso in cui l'Appaltatore non si adegui ai prezzi migliorativi previsti dalle convenzioni successivamente stipulate da Consip e dalle altre centrali di committenza pubbliche.

ART. 35 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di sospensione o di interruzione, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi al contraente per l'esecuzione d'ufficio in danno e a spese dell'inadempiente, oltre procedere all'applicazione delle previste penalità.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

Per la caratteristica dei servizi in argomento, si procederà all'esecuzione in danno, anche nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti e qualora il Gestore, espressamente diffidato, non vi ponga rimedio nei termini stabiliti.

In tali casi, salva la facoltà di risoluzione del contratto, le spese conseguenti sono messe a carico della Cooperativa Aggiudicataria, mediante trattenute dai corrispettivi dovuti o, nel caso di insufficienza, mediante prelievi dal deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

Le interruzioni/sospensioni del servizio per causa di forza maggiore, non daranno luogo a responsabilità alcuna, per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte, e fatto salvo quanto il contraente si sia impegnato con la propria «offerta tecnica» per rispondere ad emergenze legate all'improvvisa indisponibilità di personale e mezzi.

ART. 36 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio, il servizio oggetto del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietato alla ditta aggiudicataria cedere in subappalto, l'esecuzione del servizio assunto. Il subappalto senza il consenso del Comune committente fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Il ricorso al subappalto, autorizzato, è ammesso nei limiti, nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi di cui al presente Capitolato, retributivi e contributivi.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii.

ART. 37 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

*Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT*

Allegato 1
Schema

ART. 38 - TUTELA DELLA PROTEZIONE DATI E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101, i dati personali delle imprese partecipanti raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima, e per i successivi adempimenti contrattuali, che risultino disciplinati dalle norme di legge e di regolamento richiamate nel presente Capitolato.

I dati forniti nell'ambito della presente procedura, saranno trattati ai sensi della normativa vigente, in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente, a cui il presente Capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici, di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di MEDA, che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.meda.mb.it.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni, e ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

ART. 39 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (Mb)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla Cittadinanza
Servizio SPORT

Allegato 1
Schema

Sono a carico del Gestore, le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione (imposta di bollo, registrazione, diritti di rogito e scritturazione, etc.), compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune; così come sono carico dell'aggiudicatario tutte le spese di cui sopra, per ogni eventuale variazione apportata al contratto stesso, compresa la risoluzione.

ART. 40 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra il Gestore e il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Tribunale di Monza.

Fino alla soluzione della controversia, il contraente non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.